



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Sent. n° 8/19
Fell n° 8/19
Crou. 279
Rep. 1166
Fogli udienze 18/26/19

n. R.G. 23/2019

Il Tribunale Fallimentare, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr.ssa Laura Scarlatelli	Presidente
Dr.ssa Rosa Napolitano	Giudice relatore
Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

Letto il ricorso depositato da INTESA SANPAOLO s.p.a. volto ad ottenere la risoluzione del concordato preventivo con contestuale declaratoria di fallimento della ICM srl., in concordato preventivo;

letta la memoria di costituzione depositata dalla ICM s.r.l.;

letta la nota illustrativa sullo stato della procedura depositata dal liquidatore giudiziale e dal commissario giudiziale;

esaminata la documentazione prodotta e le eccezioni sollevate;

udita la relazione del giudice delegato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso ex art. 186 Legge Fallimentare il creditore INTESA SANPAOLO s.p.a. ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare i presupposti per la risoluzione per inadempimento del concordato preventivo presentato dalla ICM s.r.l., omologato con decreto reso dal Tribunale di Campobasso in data 27.10.2015, con conseguente declaratoria di fallimento della stessa.

A fondamento di tale ricorso la società istante ha dedotto l'inadempimento della società in concordato rispetto al piano concordatario, atteso che, come evidenziato nelle relazioni periodiche del liquidatore, si è palesata in fase di esecuzione una cospicua riduzione dell'attivo concordatario per inesigibilità di molti dei crediti inseriti nel piano, con conseguente impossibilità di esecuzione dello stesso non solo secondo le condizioni e le percentuali prospettate nella proposta, ma neppure attraverso il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati (come previsto nella proposta) e, neppure, per una percentuale non simbolica dei creditori chirografari che rimangono, secondo le prospettazioni degli organi della procedura, totalmente insoddisfatti.



Deducendo l'impossibilità di corrispondere una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati il creditore istante ha insistito, pertanto, per la risoluzione del concordato preventivo e per la conseguente declaratoria di fallimento della società debitrice ICM srl, sussistendo un evidente stato di insolvenza.

Con decreto depositato in data 31/5/2019 il Tribunale fallimentare ha fissato l'udienza per decidere in merito all'istanza di risoluzione del concordato preventivo ed all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, disponendo la comparizione dinanzi al giudice delegato dott.ssa Rosa Napolitano della società in concordato, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale, nonché del creditore istante per la risoluzione del concordato.

Si è costituita mediante il deposito di memorie difensive la società in concordato ICM s.r.l. eccependo l'insussistenza dei presupposti ex art. 186 Legge Fall. per l'invocata risoluzione del concordato preventivo trattandosi di concordato con cessione dei beni, in cui la percentuale di soddisfazione dei creditori ha un valore meramente indicativo e non vincolante ai fini dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie ed in cui il debitore deve essere considerato adempiente con la sola consegna dei beni agli organi della procedura, senza che possa a lui imputarsi alcunché per la mancata soddisfazione dei creditori nella misura prevista nella proposta, misura indicativa e mai fonte di obbligazione. La società in concordato ha, altresì, dedotto che la domanda di risoluzione non può trovare accoglimento nei casi in cui l'entità della somma ricavata dalla vendita dei beni o dalle cessioni si discosti anche notevolmente da quella necessaria al soddisfacimento dei creditori nella misura indicata nella proposta, non potendosi in tali casi configurare un inadempimento di una obbligazione che il debitore non si è assunto.

Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto al Tribunale adito di accertare e dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le domande formulate dalla ricorrente INTESA SANPAOLO SPA e, per l'effetto, di rigettarle integralmente.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, sentiti il commissario giudiziale ed il liquidatore giudiziale, la causa è stata riservata in decisione al Collegio.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2.1 Va preliminarmente rilevato come il creditore istante sia munito di legittimazione ad agire in risoluzione ex art. 186 Legge Fall.

Ai fini della legittimazione ad agire ex art. 186 Legge Fallimentare, la giurisprudenza di merito ritiene operi uno "scollamento" tra legittimazione attiva e versante passivo dell'inadempimento – frutto della circostanza che ciascun creditore può esperire l'azione ma il concordato preventivo resta un accordo tra il debitore e l'insieme dei creditori collettivamente considerati – di talchè appare



opportuno valutare l'entità dell'inadempimento in relazione ad un interesse sopraindividuale, riferito alla massa dei creditori (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Forlì, 5 marzo 2014).

D'altra parte, proprio gli interessi collettivi toccati dalla crisi d'impresa fungono da parametro con cui rapportare l'importanza dell'inadempimento, che, per essere grave, deve superare la dimensione relativa a quella del mero rapporto debito - credito facente capo all'istante, perché la natura contrattuale del concordato non esclude quella collettiva della volizione del voto espresso dai creditori, né la componente procedimentale di tutela dell'interesse collettivo.

La necessità di valutare l'entità dell'inadempimento in relazione all'interesse sopraindividuale della massa dei creditori impone, dunque, di verificare la mera qualifica di "creditore" del soggetto istante per la risoluzione del concordato prescindendo dalla peculiare natura del credito vantato dallo stesso e dall'inadempimento della singola obbligazione concordataria, acquisendo, di contro, rilievo l'inadempimento grave ed oggettivo rispetto all'accordo complessivamente assunto dal debitore con la massa dei creditori.

Nel caso di specie, il creditore istante per la risoluzione del concordato è un creditore inserito nel piano concordatario redatto dalla medesima società in concordato che, oltre a dedurre un inadempimento produttivo di effetti direttamente sulla propria sfera giuridica, ha in ogni caso agito nell'interesse sopraindividuale dell'intera massa dei creditori, di talché la relativa legittimazione ad agire non può essere posta in discussione.

2.2 Nel merito, la domanda è fondata, avendo il Collegio ravvisato la sussistenza del presupposto oggettivo dell'inadempimento delle obbligazioni concordatarie.

Giova sul punto premettere come, benchè l'intervento legislativo operato con il d. lgs. 169/2007 abbia inteso uniformare la disciplina in materia con quella prevista in tema di concordato fallimentare e rendere applicabili, in coerenza con l'accentuata natura privatistica del concordato preventivo, i principi generali in materia di inadempimento contrattuale, la peculiare natura del concordato impedisce una traslazione *tout court* in questo ambito delle categorie proprie dell'inadempimento contrattuale.

In particolare, la non imputabilità al debitore dell'inadempimento non rileva ai fini della risoluzione del concordato poichè l'art. 186 Legge Fall. valorizza il mancato avveramento del piano, ove non di scarsa importanza, secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 c.c., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente.

E' necessario, quindi, verificare la prospettiva oggettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza



piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.

Detto altrimenti, ciò che conta è il mancato raggiungimento del risultato soddisfacente a cui il concordato era mirato, a prescindere dal perché un simile insuccesso si sia verificato.

Il concordato preventivo deve dunque essere risolto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 186 Legge Fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura e nelle forme promesse, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.

Nel giudizio di risoluzione del concordato preventivo per inadempimento degli obblighi concordatari il tribunale non ha altro compito né altro potere che quello di accertare se il concordato sia stato eseguito o meno, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto di omologazione, rivolgendo attenzione all'oggetto dello stesso, alle azioni programmate nel piano, ai risultati da conseguire ed alle modalità esecutive, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità o all'imputabilità dell'inadempimento, con la conseguenza che la ragione principale della risoluzione va individuata nella generica mancata attuazione della proposta di concordato, approvata dai creditori ed omologata dal Tribunale, non potendosi individuare, preventivamente, le condotte che determinano l'inadempimento ed essendo necessario un riscontro caso per caso.

Come rilevato dalla giurisprudenza, ai fini della valutazione dei presupposti per la risoluzione del concordato, *“se pure è vero che con la riforma della legge fallimentare si è voluto compiere un riferimento esplicito alla categoria del “grave inadempimento” nel senso sotteso all'art. 1455 c.c., è altrettanto vero che il mancato richiamo nell'art. 186, legge fallimentare dell'inciso finale della citata norma codicistica esclude ogni necessità di indagine circa le componenti soggettive dell'inadempimento, quali colpa, imputabilità ed interesse soggettivo. Quello che rileva, in altri termini, è la dimensione “oggettiva” dell'inadempimento, ossia il grado di distonia (che deve essere “grave”) fra adempimento promesso e possibilità concreta di soddisfare i creditori. Sotto questo profilo, pertanto, la risoluzione potrà e dovrà essere pronunciata anche nel caso in cui l'accertato inadempimento dipenda da fatti non imputabili al debitore, venendo in rilievo il dato oggettivo dell'impossibilità di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei termini promessi”* (Tribunale Ravenna, 07 Giugno 2012).

Nell'impossibilità di delineare, una volta per tutte, le fattispecie che integrano inadempimento, è necessario effettuare una verifica caso per caso al fine di verificare se il concordato sia venuto meno alla sua funzione. Occorre verificare, ad esempio, se le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima



parte, i creditori chirografari e, integralmente, i privilegiati (Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2010, n. 7942; Tribunale Benevento, 01 Febbraio 2012); se i flussi di cassa derivanti dalla continuità ed il valore delle attività patrimoniali, ricavabili con il piano industriale basato sulla prosecuzione dell'attività aziendale, risulti assolutamente insufficiente a soddisfare in modo non irrisorio i creditori (Tribunale Monza, 21 Gennaio 2013); più genericamente, se risultino variazioni rispetto alla situazione in cui i creditori avevano espresso il loro voto e se le prospettive di soddisfacimento siano divenute del tutto incerte nei tempi e nella misura del soddisfacimento stesso. Anche il profilo temporale dell'esecuzione delle obbligazione concordatarie incide sul piano dell'inadempimento laddove il mancato rispetto del *timing* non consenta ai creditori utilmente inseriti nel piano di incassare le somme secondo i tempi preventivati.

Come rilevato dalla giurisprudenza di merito *“la componente temporale dell'adempimento concorre, unitamente al dato quantitativo (il quantum ragionevolmente ricavabile dalla liquidazione in rapporto alle passività da soddisfare), a formare la causa concreta del concordato, posto che la soddisfazione dei creditori deve avvenire in tempi ragionevolmente contenuti anche nell'ipotesi in cui la proposta qualifichi come non essenziali i tempi di adempimento”* (Tribunale Modena, 11 Giugno 2014).

I tempi di adempimento che il debitore è tenuto ad indicare nel piano (articolo 161, comma 2, lettera e) L.F.) costituiscono, dunque, pacificamente uno dei parametri sui quali misurare l'inadempimento nella fase di esecuzione del concordato.

Nel caso di specie, appare evidente il manifestarsi di una situazione di grave inadempimento nei termini rilevanti ex art. 186 Legge fallimentare.

Il piano concordatario presentato da ICM s.r.l. prevedeva infatti il pagamento integrale, oltre che delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei crediti muniti di prelazione, nonché il pagamento, in favore di tutti i creditori chirografari, di una percentuale compresa tra il 6,72% ed il 9% dell'importo dei rispettivi crediti.

Nelle relazioni periodiche depositate in atti il liquidatore giudiziale rag. Massimo Saluppo ha dato reiteratamente atto di una corposa riduzione dell'attivo concordatario rispetto alla proposta concordataria, evidenziando come all'esito di accurati controlli sia emerso l'inserimento nell'attivo concordatario di crediti verso alcuni clienti che, alla data della presentazione del piano, risultavano essere già falliti, estinti ovvero cessate le relative attività. Il liquidatore ha a più riprese evidenziato come l'oggettività inesigibilità di taluni crediti avrebbe comportato una riduzione dell'attivo concordatario da liquidare e la conseguente riduzione delle percentuali di soddisfazione del ceto creditorio in fase di riparto. Basta sul punto rilevare come già nella relazione depositata in data 3/5/2017 il liquidatore giudiziale si esprimeva nei seguenti termini: *“dall'analisi delle posizioni*



sopra evidenziate, emerge che, nell'attivo concordatario, sono stati inseriti crediti verso alcuni clienti che, alla data della presentazione del piano (06/05/2014), risultavano essere già falliti, estinti ovvero cessate le relative attività. Il totale di detti crediti, presumibilmente inesigibili, già alla data di presentazione del piano concordatario, ammonta a complessivi Euro 338.860,99. Pertanto, se dal totale dei crediti complessivi esposti nel piano concordatario (Euro 536.462,12) detraiamo quelli sopra evidenziati di Euro 338.860,99, i crediti verso i clienti ammonterebbe ad Euro 197.601,13, diversamente da quanto indicato nell'attivo concordatario di Euro 397.000,00 e nella relazione dell'attestatore, Dott. Fabrizio Russo, ex art. 161 comma III della L.F. (cfr. pg. 37). I rilievi sopra evidenziati sono stati portati a conoscenza, con PEC in data in data 07/04/2017, anche al Commissario Giudiziale per le valutazioni in ordine ad eventuali provvedimenti e segnalazioni che riterrà opportuno adottare. La oggettiva inesigibilità dei crediti, come sopra rappresentata, comporterà la riduzione dell'attivo concordatario da liquidare con conseguente riduzione delle percentuali di soddisfazione del ceto creditorio in fase di riparto”.

Le criticità evidenziate in punto di irrealizzabilità di quanto previsto nel piano concordatario sono state altresì evidenziate nelle note depositate dal liquidatore giudiziale e dal commissario giudiziale in data 5/9/2019, ove si evince con chiarezza come, ad oggi, se tutti i crediti verso i clienti oggetto di verifica sulla loro esigibilità risultassero totalmente incassati, la procedura potrebbe comunque corrispondere al ceto creditorio percentuali di soddisfazione ben lontane da quelle previste nel piano concordatario, ovverosia: il 100% ai creditori prededucibili, il 60,67% ai creditori privilegiati, nulla ai creditori chirografari.

Orbene, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il concordato preventivo con cessione dei beni deve essere risolto ove emerga che esso sia venuto meno alla sua naturale funzione: è necessario verificare oggettivamente la prospettiva della impossibilità di realizzare la promessa soddisfazione dei creditori valorizzando l'inadempimento nella sua dimensione e consistenza piuttosto che l'aspetto soggettivo dell'ascrivibilità di un simile infruttuoso risultato al debitore, a prescindere da eventuali profili di colpa imputabili al debitore.

La giurisprudenza di merito, intervenuta sul punto, ha evidenziato come “il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori deve essere risolto per inadempimento ai sensi dell'articolo 186 L.F. quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerge che esso è venuto meno alla sua funzione, quando, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito ed in base ad una ragionevole previsione, le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti si rivelano insufficienti a soddisfare anche in minima parte i creditori chirografari ed integralmente i privilegiati. (Tribunale Modena, 11 Giugno 2014; cfr. negli stessi termini, ex multis, Trib. Ravenna 08.11.2013; Trib. Monza 21.01.2013; Trib. Ravenna 07.06.2012; Trib. Benevento 01.02.2012).



Deve altresì rilevarsi che pur in mancanza, prima della modifica operata con la riforma del 2015 (D.L. 83/2015, convertito nella legge n. 132/2015 che ha introdotto il comma IV dell'art. 160 L.Fall. a mente del quale "*in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari*") di una espressa percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, ai creditori deve comunque essere riconosciuta una pur minima parte del credito vantato ed in tempi ragionevolmente contenuti, di talchè qualora dopo l'omologazione del concordato preventivo e durante la sua esecuzione, il valore delle attività patrimoniali, ricavate con le attività poste in essere nel corso della procedura risulti assolutamente insufficiente a soddisfare in modo non irrisorio i creditori chirografari, deve essere dichiarata la risoluzione del concordato preventivo.

Se, infatti, la funzione del concordato preventivo è quella di risolvere la crisi mediante il soddisfacimento dei creditori in misura non irrilevante e in tempi ragionevoli (Cass. SS.UU. 1521/2013) l'impossibilità evidente di raggiungere tale obiettivo, concretizzatasi nell'assoluta ed irreversibile inidoneità della procedura a soddisfare, in maniera non meramente simbolica, i creditori chirografari, costituisce l'accertamento di un inadempimento di non scarsa importanza rilevante ai fini della risoluzione del concordato.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto ampiamente evidenziato dagli organi della procedura, anche laddove si riuscissero a terminare le attività di riscossione dei crediti nei termini sperati e si concludessero positivamente tutte le iniziative giudiziarie ancora pendenti, i creditori privilegiati subirebbero una rilevante decurtazione della propria quota di soddisfacimento mentre i creditori chirografari non riuscirebbero a ricevere alcunchè.

Tale circostanza rappresenta, di per sé sola, legittima causa di risoluzione del concordato, trattandosi di un sensibile inadempimento nella percentuale del pagamento dei crediti privilegiati e dell'accertata impossibilità di corrispondere una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari, tale da integrare, alla stregua di quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza sopra richiamata, gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione del concordato.

A fronte, quindi, dell'evidenza dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni concordatarie assunte dal debitore nei termini prospettati dal creditore istante, il Collegio ritiene sussistenti tutti presupposti oggettivi richiesti dall'art. 186 ai fini della dichiarazione di risoluzione del concordato, essendo chiaramente emerso, anche prima della compiuta ultimazione della liquidazione dei beni, che il concordato è venuto meno alla sua funzione di eliminare l'insolvenza mediante la corresponsione ai creditori delle somme previste nel piano.

3. Alla risoluzione del concordato consegua, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, la dichiarazione di fallimento della società ICM s.r.l.



Il richiamo che l'art. 186 comma V Legge fallimentare fa agli artt. 137 e 138, che dispongono la riapertura automatica del fallimento a seguito di sentenza di risoluzione di concordato, comporta la possibilità per il Tribunale Fallimentare di dichiarare il fallimento della società il cui concordato sia stato risolto in presenza di una apposita istanza di parte – come nel caso di specie - o nelle ipotesi in cui pervenga richiesta del pubblico ministero.

In tali ipotesi il Tribunale, oltre ad accertare i presupposti per la risoluzione, è tenuto, per giurisprudenza pacifica, a constatare la sussistenza dello stato di insolvenza ma non la qualità di imprenditore commerciale su cui il decreto di omologazione del concordato preventivo ha costituito, ormai, giudicato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cassazione civile sez. I, 07/06/2007, n.13357 che si esprime nei seguenti termini: “*nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciata in seguito alla risoluzione del concordato preventivo non è possibile rimettere in discussione la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale del debitore, né del suo stato di insolvenza, vale a dire i presupposti per la dichiarazione di fallimento, atteso che nei confronti di tali presupposti la sentenza irrevocabile di omologazione esercita autorità di cosa giudicata*”).

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

Per quel che più rileva nella presente sede, lo stato di insolvenza che costituisce il presupposto della dichiarazione di fallimento consiste nell'incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività alle proprie obbligazioni, condizione, questa, sulla quale in alcun modo può influire la consistenza patrimoniale del debitore.

Né può assumere valenza ostativa rispetto all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, rilevante quale presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento, *ex art. 5*, Legge Fall., l'esistenza di crediti verso terzi di non pronta e certa realizzazione.

L'insufficienza patrimoniale è, infatti, concettualmente ben diversa dall'insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento: la prima si risolve in una condizione più grave e definitiva della



mera insolvenza, indicata dall'art. 5 del r.d. 16 marzo 1992, n° 267 come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di far fronte ai propri debiti ancorchè il patrimonio sia integro; così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare un'eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo ad ulteriore indebitamento). L'insolvenza, in sostanza, connota uno stato di salute dell'impresa meno grave del vero e proprio deficit patrimoniale, dal momento che anche in caso di patrimonio netto negativo la società potrebbe adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (ad esempio, grazie alle disponibilità creditizie di cui gode) e che, d'altra parte, un imprenditore può essere insolvente anche quando l'attivo prevale sul passivo (come avviene tipicamente nell'ipotesi in cui le poste attive siano difficilmente liquidabili nel breve periodo, a fronte di debiti pur di minore entità, ma immediatamente esigibili).

In definitiva, l'accertamento dello stato di insolvenza che porta alla dichiarazione di fallimento presuppone solo l'accertamento dell'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, essendo del tutto ininfluenza l'eventuale prospettazione di capienza patrimoniale.

Proprio l'utilizzo dell'avverbio «regolarmente», presente nel comma II dell'art. 5 suggerisce di prescindere, nella valutazione dello stato di insolvenza, dalla situazione di capienza o di incapienza del patrimonio del debitore. Se la norma si fosse limitata ad affermare che l'insolvenza consiste nel "non essere in grado di pagare", ben avrebbe potuto aver rilievo dirimente una linea difensiva tesa a dimostrare come l'attivo fosse superiore al passivo; ma il necessario rispetto del canone della "regolarità" nell'adempimento non può che portare ad una oblitterazione del dato meramente patrimoniale, rappresentato da un attivo superiore al passivo, non potendo i creditori del soggetto attinto dalla istanza di fallimento vedersi costretti ad aspettare all'infinito una sua disponibilità a vendere quanto gli è rimasto e ad onorare, non appena possibile, i propri debiti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la società debitrice versi in un palese stato d'insolvenza, intesa quale situazione di soggettiva impotenza economica, determinata dal fatto che l'imprenditore non sia in grado di adempiere regolarmente, e con mezzi normali di pagamento, alle proprie obbligazioni ed alle scadenze pattuite, indipendentemente dalle cause che hanno determinato tale stato e dalla circostanza che la situazione patrimoniale presenti un'eccedenza delle poste attive su quelle passive (cfr. in tal senso, *ex multis*, Cass. sentenza n. 3488/1969; Cass. 5736/1993), resa manifesta dal reiterato inadempimento di debiti di rilevante importo e dall'impossibilità, ormai acclarata, di provvedere al relativo adempimento secondo normali modalità di pagamento (trattandosi di debiti scaduti da svariati anni e per i quali la stessa società in concordato ha



dichiarato di potervi provvedere solo all'esito dell'incasso dei crediti e della chiusura delle procedure giudiziarie ancora pendenti).

Ricorre, infine, il requisito di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, Legge Fall. dal momento che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento vanta un credito che supera ampiamente la predetta soglia.

Ritenuto, dunque, che la società resistente versa in un irreversibile stato di impotenza economico-finanziaria, non risultando in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 16, 17, 137 e 186 Legge Fallimentare;

DICHIARA

La risoluzione del concordato preventivo della società **ICM SRL** (P.I. 00941850703)

DICHIARA

Il fallimento di:

- **ICM SRL** (P.I. 00941850703), con sede in Mirabello Sannitico (CB), c/da Piane SNC, in persona del legale rappresentante p.t.,

NOMINA

Giudice delegato alla procedura la **dott.ssa Rosa Napolitano** e curatore l'avv. **Andrea Gabriel**;

ORDINA

Al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie dell'impresa, nonché l'elenco dei creditori;

FISSA

Il giorno **07/04/2020 ore 10:30** presso l'aula di udienza del giudice delegato per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;

ASSEGNA

Ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo pec delle domande di insinuazione;

MANDA

Alla cancelleria perché provveda entro il giorno successivo al deposito della presente sentenza in cancelleria alla notifica, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., al p.m. ed al debitore (eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento), nonché alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'articolo 136c.p.c., al curatore ed al richiedente il fallimento.

Manda altresì alla cancelleria affinché trasmetta, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale affinché possa procedersi all'annotazione della sentenza.



Così deciso in Campobasso, li 28.10.2019

Il Giudice estensore

Dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott.ssa Laura Scarlatelli

Depositato in Cancelleria

il 4-11-19

IL FUNZIONARIO PUBBLICO
D.ssa Luigina MUSACCHIO

